Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 51 del 29 febbraio 2008 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 29 febbraio 2008** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 49

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Deliberazioni ARG/elt 1/08; ARG/elt 2/08; ARG/elt 4/08; ARG/gas 7/08; ARG/elt 8/08.

SOMMARIO

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 14 gennaio 2008.

Modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 aprile 2007, n. 89/07. (Deliberazione ARG/elt 1/08).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 gennaio 2008

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 febbraio 2007, n. 40/07;

l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 89/07 (di seguito: deliberazione n. 89/07);

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07) e, in particolare, l'Allegato B alla medesima deliberazione recante condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione.

Considerato che:

la deliberazione n. 89/07 stabilisce, tra l'altro, condizioni economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale ad 1 kV (di seguito: condizioni economiche connessione produttori in bassa tensione);

fino al 31 dicembre 2007, le condizioni economiche connessione produttori in bassa tensione sono state determinate prendendo a riferimento i corrispettivi unitari per la connessione alle reti elettriche in bassa tensione di utenze passive a carattere continuativo e ricorrente di cui al provvedimento Cip n. 42/86;

con la deliberazione n. 348/07 l'autorità ha effettuato, tra l'altro, un riordino delle condizioni economiche per la connessione di utenti passivi alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in bassa tensione ridefinendo anche, a valere dal 1° gennaio 2008, i corrispettivi unitari di cui al precedente alinea e, in particolare, il corrispettivo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi;

il corrispettivo in quota fissa di cui al precedente alinea è stato determinato unicamente in riferimento alle connessioni di utenti passivi;

per quanto riguarda gli utenti attivi, vale a dire le utenze che ricomprendono impianti di produzione di energia elettrica, connessi alle reti di distribuzione è tuttora attivo il procedimento di cui alla deliberazione n. 40/07 nel cui ambito è stata adottata la deliberazione n. 89/07.

Ritenuto opportuno:

modificare la deliberazione n. 89/07 al fine di sostituire i riferimenti al provvedimento Cip n. 42/86 in essa contenuti con i riferimenti all'Allegato B alla deliberazione n. 348/07 lasciando invariato, al medesimo livello del 2007, il corrispettivo di cui all'art. 7, comma 7.2, della deliberazione n. 89/07, in attesa della finalizzazione degli approfondimenti in corso nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione n. 40/07;

Delibera:

1. di modificare la deliberazione n. 89/07 nei termini di seguito indicati: all'art. 9, comma 9.1:

i. le parole «Fino al 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle parole «Per l'anno 2008»;

ii. alla lettera *a)*, le parole «al Titolo II, lettera A), punto 3), terzo periodo, del provvedimento Cip n. 42/86» sono sostituite dalle parole «a 46,53 euro»;

iii. alla lettera *b)*, le parole «dal Titolo II, lettera A), punto 2), lettera *b)*, del provvedimento Cip n. 42/86» sono sostituite dalle parole «dalla tabella 1, lettera *b)*, dell'Allegato B alla deliberazione n. 348/07»;

iv. alla lettera *c)*, le parole «dal Titolo II, lettera A), punto 2), lettera *a)*, del provvedimento Cip n. 42/86» sono sostituite dalle parole «dalla tabella 1, lettera *a)*, dell'Allegato B alla deliberazione n. 348/07».

2. di pubblicare sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione n. 89/07, come risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con il presente provvedimento;

3. di pubblicare il presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.

Milano, 14 gennaio 2008

Il presidente: Ortis

DELIBERAZIONE 21 gennaio 2008.

Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per lo sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a seguito di recenti innovazioni legislative in materia. (Deliberazione n. ARG/elt 2/08).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 gennaio 2008

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

la legge 29 novembre 2007, n. 222 (di seguito: la legge n. 222/07);

la legge 28 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: la legge n. 244/07);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 19 dicembre 2005, n. 281/05;

la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 317/06;

la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2007, n. 40/07;

la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07;

la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 89/07;

la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 90/07;

le conclusioni del Consiglio europeo di marzo 2006 e di marzo 2007;

il documento *Renewable Energy Road Map (COM(2006) 848 final)* della Commissione europea del 10 gennaio 2007 (di seguito: *road map* del 10 gennaio 2007) e il documento *Resolution on the Roadmap for Renewable energy in Europe* del Parlamento europeo del 25 settembre 2007.

Considerato che:

l'art. 26, comma 4-*bis*, della legge n. 222/2007 stabilisce condizioni per lo sviluppo dell'offerta di energia ottenuta da fonti rinnovabili e, in particolare, da produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali;

l'art. 2, commi da 143 a 161 e comma 165, della legge n. 244/2007 stabiliscono condizioni per lo sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ulteriori rispetto a quelle richiamate al precedente alinea;

recentemente, in ambito europeo, si è assistito ad un crescente interesse circa lo sviluppo dello sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile; e che, in seguito alla pubblicazione della *road map* del 10 gennaio 2007, sono in corso di finalizzazione direttive riguardanti, tra l'altro, lo sviluppo dello sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile;

alcune delle disposizioni di cui alla leggi n. 222/2007 e n. 244/2007 incaricano direttamente l'Autorità circa l'adozione di opportuni provvedimenti finalizzati allo sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, mentre altre ulteriori indicazioni potrebbero derivare dai decreti attuativi delle predette leggi, nonché dal recepimento delle direttive conseguenti alla *road map* del 10 gennaio 2007;

alcune misure finalizzate allo sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ricomprese nel campo di azione dell'Autorità nell'ambito del mandato attribuito alla medesima Autorità dalla legge n. 481/1995 tra cui rientrano le competenze in materia di:

a) promozione della concorrenza e dell'efficienza dei servizi di pubblica utilità, ivi incluso il servizio di produzione di energia elettrica, nonché in materia di promozione della tutela degli utenti e dei consumatori, nei contesti generali di tutela ambientale ed uso efficiente delle risorse;

b) definizione delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti, tra cui rientrano le condizioni tecnico-economiche di connessione alle reti degli impianti di produzione di energia elettrica.

Ritenuto opportuno:

avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili derivanti dalle disposizioni di cui alle leggi n. 222/2007 e n. 244/2007, per quanto di competenza dell'autorità.

Delibera:

1. di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili derivanti dalle disposizioni di cui alle leggi n. 222/2007 e n. 244/2007, per quanto di competenza dell'autorità;

2. di dare mandato al Direttore della Direzione mercati dell'Autorità di:

a) monitorare, per quanto di competenza dell'autorità, lo sviluppo dello sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile e gli effetti sui consumatori finali dei diversi regimi di sostegno;

b) ricercare opportune forme di coordinamento con i ministeri competenti al fine di uno sviluppo organico del quadro regolatorio di competenza dell'autorità con gli atti legislativi e i decreti attuativi in materia di promozione dello sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile;

c) predisporre gli atti da sottoporre al collegio dell'autorità al fine dello sviluppo delle fonti di energia rinnovabile;

3. di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.

Milano, 21 gennaio 2008

Il presidente: Ortis

DELIBERAZIONE 25 gennaio 2008.

Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell'energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore. (Deliberazione ARG/elt 4/08).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 gennaio 2008

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: la Direttiva);

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito: decreto legislativo n. 196/2003);

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la legge 3 agosto 2007, n. 125, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73/2007 (di seguito: legge n. 125/2007);

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007, n. 283 (di seguito: decreto ministeriale n. 283/2007;

lo Schema di decreto interministeriale concernente «Criteri e modalità per l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate ai soggetti economicamente svantaggiati» previsto ai sensi dell'art. 1, comma 375 della legge n. 266 del 2005 (di seguito: schema di decreto tariffe elettriche agevolate);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'autorità) 28 dicembre 1999, n. 200/1999 (di seguito: deliberazione n. 200/1999);

la deliberazione dell'autorità 9 giugno 2006, n. 111/2006, come successivamente modificata e integrata;

la deliberazione dell'autorità 27 giugno 2007 n. 156/2007, che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/2007, come successivamente modificata e integrata (di seguito: TIV);

la deliberazione dell'autorità 11 luglio 2007, n. 171/2007;

la deliberazione dell'autorità 8 agosto 2007, n. 207/2007;

la deliberazione dell'autorità 31 ottobre 2007, n. 278/2007;

la deliberazione dell'autorità 21 dicembre 2007, n. 333/2007, e successive modificazioni e integrazioni;

la deliberazione dell'autorità 21 dicembre 2007, n. 337/2007 (di seguito: deliberazione n. 337/2007);

il documento per la consultazione 12 marzo 2007, atto n. 14/07 «Orientamenti per la definizione o la revisione della disciplina vigente dei rapporti tra i diversi attori che operano in un mercato elettrico liberalizzato» (di seguito: documento per la consultazione 12 marzo 2007);

il documento per la consultazione 2 agosto 2007, atto n. 35/07 «Orientamenti per la regolazione del servizio di dispacciamento, dei servizi di trasmissione, distribuzione di energia elettrica e misura e dei servizi di vendita nei casi di criticità di esecuzione dei contratti di fornitura» (di seguito: documento per la consultazione 2 agosto 2007);

i documenti per la consultazione 18 gennaio 2007, atto n. 3/07 «Revisione del sistema tariffario per le utenze Domestiche in bassa tensione a partire dal 1º luglio 2007», 21 maggio 2007, n. 22/07 «Revisione del sistema tariffario per le utenze Domestiche in bassa tensione a partire dal 1º luglio 2007 Proposta finale» e 20 dicembre 2007, n. 56/07 «Revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa tensione».

Considerato che:

l'art. 1, comma 1, della legge n. 481/1995 prevede che l'autorità garantisca la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità dell'energia elettrica e del gas, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;

l'art. 2, comma 12, lettera *h)*, della legge n. 481/1995 prevede che l'autorità emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi, dalla stessa regolati, da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;

l'art. 2, comma 12, lettera *d)*, della legge n. 481/1995 e l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999 attribuiscono all'autorità il potere di regolare le modalità di accesso alla rete, nonché l'erogazione dei servizi di trasporto e di dispacciamento dell'energia elettrica;

l'art. 2, comma 6, della legge n. 481/1995 attribuisce all'autorità una funzione consultiva e di segnalazione al Parlamento ed al Governo nelle materie di propria competenza;

il nuovo assetto del mercato della vendita di energia elettrica ai clienti finali, operativo dal 1º luglio 2007, sino al completo recepimento della direttiva, prevede un regime di tutela rivolto ai clienti finali domestici non forniti sul mercato libero e alle imprese connesse unicamente in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro

(di seguito: servizio di maggior tutela), e un regime di tutela rivolto ai restanti clienti finali che non hanno diritto al servizio di maggior tutela (di seguito: servizio di salvaguardia);

ai sensi della legge n. 125/2007, l'attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali è svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attività di vendita e che ai sensi della medesima legge, il servizio di maggior tutela è erogato dall'impresa distributrice attraverso apposite società di vendita, mentre il servizio di salvaguardia è erogato da imprese selezionate attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e che dette procedure saranno adottate dal 1º aprile 2008 sulla base delle disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 283/2007 e delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 337/07;

fino alla data di operatività del servizio di salvaguardia di cui la precedente alinea, la fornitura ai clienti finali ricompresi in tale servizio è assicurata dalle imprese distributrici o da società di vendita collegate a tali imprese;

il nuovo assetto della vendita al dettaglio dell'energia elettrica ha pertanto modificato le funzioni svolte dai soggetti che operano nel settore elettrico in particolare comportando una separazione tra le attività svolte:

dall'impresa distributrice, che continua ad erogare i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica e, indirettamente, il servizio di trasmissione (di seguito: servizio di trasporto) a cui compete la sospensione e la riattivazione dei punti di prelievo connessi alla propria rete;

dal soggetto che conclude con il cliente finale il contratto di vendita di energia elettrica, che può essere alternativamente il venditore sul mercato libero, l'esercente la maggior tutela o l'esercente la salvaguardia (di seguito: esercente la vendita), in base al quale garantisce la somministrazione di energia e riceve mandato per la conclusione dei contratti di dispacciamento e di trasporto;

tale evoluzione dell'assetto della vendita al dettaglio dell'energia elettrica comporta la necessità di adeguare l'articolazione dei rapporti e delle responsabilità tra l'impresa distributrice e l'esercente la vendita, con particolare riferimento:

all'esigenza di tutela del credito dell'esercente la vendita nei confronti del cliente finale nei casi di inadempimento contrattuale operato da quest'ultimo soggetto, assicurando al medesimo esercente la facoltà di sospendere la fornitura dell'energia;

all'esigenza di tutela dei clienti finali esposti al rischio di rimanere privi di un contratto di dispacciamento e trasporto, nel caso di inadempimenti del proprio venditore nei confronti degli esercenti tali servizi.

Considerato, inoltre, che:

con il documento per la consultazione 2 agosto 2007 l'Autorità ha espresso i propri orientamenti in merito alla regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto nonché dei servizi di vendita a seguito di criticità di esecuzione dei contratti di vendita, evidenziando in particolare l'intenzione di:

a) regolare le modalità con cui il venditore sul mercato libero possa sospendere la fornitura di energia elettrica, a tutela del proprio credito nei confronti del cliente finale inadempiente (di seguito: clienti finali morosi);

b) porre a carico del venditore che intenda avvalersi della facoltà di cui alla lettera *a)*, una serie di adempimenti volti ad assicurare al cliente finale eventualmente inadempiente trasparenza e certezza sia sulle conseguenze che gli potranno derivare dall'inadempimento sia sulle modalità per porvi rimedio;

c) prevedere che l'esercente la vendita nel richiedere all'impresa distributrice la sospensione della fornitura di energia elettrica al punto di prelievo del cliente finale inadempiente dichiari di aver rispettato le prescrizioni di cui alla precedente lettera *b)*;

d) definire una regolazione specifica per i clienti finali cui, date le proprie caratteristiche, non può essere effettuata la sospensione della fornitura (di seguito: clienti non disalimentabili);

e) al fine di identificare i clienti non disalimentabili, prevedere un elenco anche con l'obiettivo di permettere ai venditori di avere a disposizione maggiori elementi per potersi coprire dal rischio creditizio relativo ai clienti finali;

f) definire le modalità per l'accesso ai servizi di maggior tutela o di salvaguardia nelle ipotesi in cui sia il venditore a risultare inadempiente nei riguardi della società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) o dell'impresa distributrice;

un congruo numero di soggetti interessati alla consultazione, seppure nella diversità di posizioni ed opinioni, ha positivamente valutato gli interventi prospettati nel documento per la consultazione 2 agosto 2007, ed in particolare:

a) è stato espresso un generale consenso agli interventi volti ad armonizzare la disciplina relativa alla gestione dei clienti finali morosi tra servizi tutelati e mercato libero;

b) alcune imprese distributrici hanno evidenziato la necessità che le misure prospettate non comportino per l'impresa stessa la responsabilità di verificare che il venditore, che richiede la sospensione del cliente finale moroso, abbia adempiuto alle prescrizioni previste dall'autorità;

c) gli esercenti la maggior tutela e gli esercenti la salvaguardia hanno richiesto di introdurre specifiche misure a tutela del proprio credito, nei casi in cui la morosità del cliente finale che cambi fornitore sia rilevabile solo dopo l'avvenuto cambiamento, ciò che si verificherebbe in particolare per le ultime due fatture emesse;

d) altri operatori hanno evidenziato l'esigenza, in relazione alla previsione dedicata all'identificazione dei clienti non disalimentabili, di:

i. prevedere che i soggetti preposti attestino i requisiti necessari per ottenere la qualifica di cliente non disalimentabile;

ii. considerare ammissibili alla categoria dei clienti non disalimentabili le forniture non distaccabili identificate ai sensi del Piano di emergenza per la sicurezza del servizio elettrico della delibera CIPE n. 91 del 6 novembre 1979, e successive modifiche e integrazioni, alle quali aggiungere clienti finali esercenti servizi di pubblica utilità, nonché clienti finali dotati di apparecchiature elettromedicali salvavita;

e) alcuni operatori hanno suggerito di prevedere a tutela del credito dell'esercente la vendita, oltre alla sospensione della fornitura dell'energia elettrica, la creazione di apposite liste dei clienti insolventi;

f) alcuni operatori, infine, hanno evidenziato problemi relativi ai tempi previsti per le operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura sottolineando che:

i. la sospensione della fornitura per morosità per i punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratori elettronici messi in servizio comporta un'attività di elevato livello operativo con accesso fisico del personale responsabile dell'operazione di sospensione presso ciascun punto di prelievo;

ii. la previsione di tempistiche vincolanti a carico dell'impresa distributrice per l'esecuzione dell'intervento di sospensione e per gli obblighi informativi connessi richiederebbe, pertanto, un periodo iniziale di sperimentazione e di monitoraggio in esito al quale definire le suddette tempistiche in caso di punti di prelievo non dotati di misuratori elettronici messi in servizio.

Considerato, infine, che:

l'esigenza di rafforzare gli ordinari strumenti di tutela del credito previsti dall'ordinamento, in relazione alle possibili condotte opportunistiche del cliente finale che, nel cambiare il proprio fornitore, non paghi le ultime due fatture venute a maturazione in un momento successivo a tale cambiamento (*switching*) risulta particolarmente rilevante per il servizio di salvaguardia, anche al fine di permettere una maggiore partecipazione degli operatori alle procedure concorsuali per la selezione dell'esercente la salvaguardia;

la deliberazione n. 200/1999 prevede già che non possa essere prevista la sospensione della fornitura per morosità nei casi di forniture di energia elettrica necessarie per il funzionamento di apparati di cura;

l'individuazione dei requisiti per l'identificazione delle altre categorie di clienti non disalimentabili diversi da quelli di cui al precedente punto rientra nelle competenze del Governo in materia di indirizzo sui temi di politica sociale e di sicurezza nazionale;

al fine di contenere gli oneri che possano scaturire dall'eventuale mancato recupero da parte degli esercenti la maggior tutela o degli esercenti la salvaguardia dei crediti vantati nei confronti dei clienti finali non disalimentabili, debbano essere previste modalità il più possibile efficienti di gestione e recupero dei suddetti crediti.

Ritenuto opportuno:

definire una disciplina relativa alla gestione nei casi di morosità da parte del cliente finale nei confronti dell'esercente la vendita a tutela del credito del medesimo esercente, nel rispetto dell'esigenza di avere trasparenza delle informazioni e certezza sui tempi previsti per il pagamento e le conseguenze in caso di morosità per il cliente finale, nonché nei casi di inadempimenti del venditore verso Terna o verso l'impresa distributrice;

al fine di tutelare le esigenze del credito dell'esercente la salvaguardia dai possibili comportamenti opportunistici del cliente finale sopra richiamati, assicurare all'esercente medesimo di cedere, ai sensi degli articoli 1260-1267 c.c., al nuovo venditore che subentra, il proprio credito relativo alle due ultime fatture emesse e non pagate dal cliente finale;

prevedere a tal fine, anche in considerazione dei tempi necessari per l'emissione e la scadenza delle predette fatture, che per clienti finali serviti sino a tre mesi prima da un esercente la salvaguardia, il nuovo venditore, unitamente alla richiesta di *switching*, formuli una proposta irrevocabile di acquisto del suddetto credito, sospensivamente condizionata al fatto di essere ancora controparte del cliente finale moroso al momento in cui il credito verrà in esistenza;

definire un periodo transitorio che stabilisca specifiche regole per la gestione della sospensione della fornitura in caso di morosità di clienti finali titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio e nell'ambito del quale prevedere un'attività di monitoraggio dell'efficacia delle modalità operative adottate per la gestione delle richieste di sospensione e riattivazione della fornitura;

prevedere a tal fine, durante il suddetto periodo transitorio obblighi informativi a carico delle imprese distributrici.

Ritenuto, inoltre, opportuno:

nelle more dell'approvazione dello schema di decreto tariffe elettriche agevolate nel quale verranno identificati i clienti finali in gravi condizioni di salute, prevedere che, coerentemente con quanto stabilito con la deliberazione n. 200/99, non possa essere prevista la sospensione della fornitura dell'energia elettrica nel caso di forniture di energia elettrica necessarie per il funzionamento di apparati di cura;

segnalare al Governo l'esigenza, anche rappresentata dagli operatori nell'ambito della consultazione, di definire criteri per l'individuazione dell'elenco relativo ai clienti non disalimentabili prevedendo in via transitoria che siano considerati non disalimentabili anche clienti finali diversi da quelli di cui al precedente punto, come identificati dalle imprese distributrici.

Ritenuto, infine, opportuno:

predisporre, con successivo provvedimento, la definizione di ulteriori misure volte alla identificazione di strumenti idonei e ulteriori alla sospensione della fornitura di energia elettrica atti a consentire agli esercenti la vendita di dotarsi di strumenti atti a ridurre il rischio creditizio relativo ai clienti finali, quali la creazione di apposite liste dei clienti insolventi;

prevedere, ai fini della definizione delle misure di cui al precedente punto, di avvalersi della collaborazione dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 154, comma 3, del decreto legislativo n. 196/2003 e, per le modalità di implementazione delle medesime misure, della Cassa conguaglio del settore elettrico;

definire, con successivo provvedimento, le modalità che concorrano alla copertura, secondo meccanismi incentivanti, degli oneri sostenuti dagli esercenti la maggior tutela e dagli esercenti la salvaguardia relativi alla morosità dei clienti non disalimentabili, prevedendo nel contempo misure finalizzate al contenimento di tali oneri, quali l'eventuale predisposizione di opportune procedure concorsuali per la selezione di soggetti qualificati rivolti ad offrire servizi di gestione e recupero dei crediti vantati, dagli esercenti la maggior tutela e la salvaguardia, nei confronti della propria clientela non disalimentabile.

Delibera:

1. di approvare il documento «Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore» allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale *(Allegato A)*;

2. Di conferire mandato al Direttore della direzione mercati dell'autorità affinché provveda, in collaborazione con la direzione consumatori e qualità del servizio, e previa informativa all'autorità:

a) a dare completamento, con determinazioni del medesimo direttore, all'*Allegato A,* con eventuali disposizioni tecniche di implementazione del medesimo Allegato A, ai fini del corretto svolgimento delle attività di sospensione e di riattivazione della fornitura per morosità dei clienti;

b) ad avviare una collaborazione con l'Autorità garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 154, comma 3, del decreto legislativo n. 196/2003, per i profili di competenza, ai fini dell'individuazione di strumenti di tutela del credito dell'esercente l'attività di vendita, ulteriori alla sospensione della fornitura di energia elettrica, quali la creazione di apposite liste dei clienti insolventi;

c) ad avviare una collaborazione con la Cassa conguaglio per l'implementazione e la gestione operativa delle misure ulteriori di cui alla precedente lettera;

3. di segnalare al Governo l'esigenza di provvedere all'individuazione dei requisiti delle categorie di clienti finali non disalimentabili ai fini della piena definizione e operatività dell'elenco dei medesimi clienti;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Governo e al Ministero dello sviluppo economico;

5. di modificare la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99 come successivamente modificata e integrata, prevedendo che:

a) i commi 8.1, 8.2, 8.3 lettere da *a)* e *d)*, *f)* e *g)* nonché il comma 8.5 siano abrogati;

b) al comma 8.4, le parole «dal comma 8.2» siano sostituite dalle parole «dal comma 4.3 dell'Allegato A alla deliberazione 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08»;

6. di prevedere che le modifiche di cui al precedente punto 5 decorrano a partire dal 1° marzo 2008 per i punti di prelievo connessi in bassa tensione dotati di misuratore orario messo in servizio e, con riferimento ai punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore orario messo in servizio, decorrano a partire dal 1° aprile 2008;

7. di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 25 gennaio 2008

Il presidente: ORTIS

Allegato A

REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO E DEL SERVIZIO DI TRASPORTO (TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE E MISURA) DELL'ENERGIA ELETTRICA NEI CASI DI MOROSITÀ DEI CLIENTI FINALI O DI INADEMPIMENTO DA PARTE DEL VENDITORE (DELIBERAZIONE ART/elt 4/08).

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato, all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07, come successivamente integrato e modificato, all'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007 n. 278/07, alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07 come successivamente integrata e modificata, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:

Cliente finale disalimentabile è il cliente finale per il quale, in caso di morosità, può essere richiesta da parte dell'esercente la vendita la sospensione della fornitura;

Cliente finale non disalimentabile è il cliente finale, individuato ai sensi dell'art. 18, per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura richiesta da parte dell'esercente la vendita;

Esercente la vendita è alternativamente il venditore, l'esercente la maggior tutela o l'esercente la salvaguardia controparte del contratto di vendita di energia elettrica con il cliente finale;

Esercente la vendita entrante è il venditore o l'esercente la maggior tutela, che, in qualità di controparte di un nuovo contratto di vendita di energia elettrica con il cliente finale titolare di un punto di prelievo, presenta all'impresa distributrice la richiesta di *switching* con riferimento al medesimo punto;

Esercente la vendita uscente è l'esercente la vendita che, con riferimento al cliente finale titolare del punto di prelievo indicato nella richiesta di *switching*, a decorrere dalla data di efficacia dello *switching*:

a) cessa di essere l'utente del dispacciamento e del trasporto qualora il medesimo esercente la vendita sia un venditore del mercato libero o nella salvaguardia;

b) cessa di erogare il servizio di maggior tutela al medesimo cliente;

Inadempimento del venditore è l'inadempimento del pagamento degli importi dovuti dal venditore per il servizio di trasporto o per il servizio di dispacciamento in base ai relativi contratti;

Morosità del cliente finale è l'inadempimento del pagamento degli importi dovuti dal cliente finale all'esercente la vendita in base al relativo contratto di vendita;

POD è il codice identificativo alfanumerico di cui al comma 37.1 della deliberazione n. 111/06;

Switching è la variazione dell'utente del dispacciamento relativa a uno o più punti di prelievo associati a un cliente finale;

Servizio di trasporto è il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dall'impresa distributrice nel cui ambito territoriale è ubicato il punto di prelievo del cliente finale; erogare i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica e, indirettamente, il servizio di trasmissione;

Sospensione della fornitura è la mancata consegna fisica dell'energia elettrica di uno o più punti di prelievo a seguito della morosità del cliente finale titolare dei medesimi punti di prelievo;

Venditore è il soggetto controparte del contratto di vendita con il cliente finale nel mercato libero che ha ricevuto mandato per la sottoscrizione dei contratti di trasporto e di dispacciamento dal medesimo cliente finale;

deliberazione n. 200/99 è la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99, come successivamente modificata e integrata;

deliberazione n. 111/06 è l'Allegato A alla deliberazione dell'autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, e successive modificazioni e integrazioni;

deliberazione n. 333/07 è l'Allegato A alla deliberazione dell'autorità 21 dicembre 2007, n. 333/07, e successive modificazioni e integrazioni;

TIV (Testo integrato vendita) è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07 approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007 n. 156/07, come successivamente modificato e integrato;

TILP (Testo integrato load profiling) è il testo integrato delle disposizioni dell'autorità in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria *(load profiling per fasce)* approvato con deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007 n. 278/07.

Art. 2.

Ambito oggettivo

2.1 Il presente provvedimento:

a) disciplina la regolazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto nei casi di morosità del cliente finale;

b) disciplina la regolazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto nei casi di inadempimento del venditore;

c) definisce gli obblighi informativi in capo alle imprese distributrici, a Terna e agli esercenti la vendita nei casi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Titolo II

REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI DISPACCIAMENTO E DI TRASPORTO NEI CASI DI MOROSITÀ DEI CLIENTI FINALI DISALIMENTABILI

Art. 3.

Morosità dei clienti finali disalimentabili

3.1 Le disposizioni di cui al presente Titolo II si applicano nei casi di morosità dei clienti finali disalimentabili.

3.2 L'esercente la vendita può richiedere all'impresa distributrice la sospensione della fornitura con le modalità di cui all'art. 4. Prima di effettuare la richiesta, l'esercente la vendita è tenuto a costituire in mora il cliente finale, mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata, in cui devono essere almeno indicati:

a) il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;

b) il termine decorso il quale, in costanza di mora, l'esercente la vendita provvederà ad inviare all'impresa distributrice la richiesta di sospensione della fornitura;

c) le modalità con cui il cliente può comunicare l'avvenuto pagamento.

3.3 Il termine di cui al comma 3.2 lettera *a)* non può comunque essere inferiore a cinque giorni dall'avvenuto avviso postale o dell'avvenuta consegna al cliente finale della raccomandata contenente la comunicazione di cui al medesimo comma 3.2.

3.4 Nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione, la comunicazione di cui al comma 3.2 dovrà inoltre specificare che, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e che, decorsi dieci

giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

Art. 4.

Richiesta di sospensione della fornitura

4.1 La richiesta di sospensione della fornitura può essere presentata:

a) dal venditore per i clienti finali serviti sul mercato libero;

b) dall'esercente la maggior tutela per i clienti finali nei cui confronti eroga tale servizio;

c) dall'esercente la salvaguardia per i clienti finali nei cui confronti eroga tale servizio.

4.2 La richiesta di sospensione della fornitura di uno o più punti di prelievo relativi ad un cliente finale moroso è presentata all'impresa distributrice attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca all'esercente la vendita idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna della richiesta all'impresa distributrice. Tale richiesta è valida se riporta, per ciascun punto di prelievo oggetto della medesima richiesta, i seguenti elementi informativi:

a) il POD;

b) la partita IVA o il codice fiscale del cliente finale.

4.3 La richiesta di sospensione della fornitura non può comunque essere presentata all'impresa distributrice nei casi in cui:

a) non sia stata effettuata la comunicazione di cui al comma 3.2 nei modi ivi stabiliti;

b) il cliente finale abbia comunicato all'esercente la vendita l'avvenuto pagamento secondo una delle modalità di cui al comma 3.2, lettera *c)*;

c) l'importo del mancato pagamento sia inferiore o eguale all'ammontare del deposito cauzionale o della fideiussione rilasciata dal cliente finale e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione;

d) per i clienti in maggior tutela, la morosità del cliente finale sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per servizi diversi dalla fornitura di energia elettrica;

e) in presenza di un reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dall'impresa distributrice competente;

f) con riferimento a clienti finali connessi in bassa tensione, la loro morosità non riguardi pagamenti espressamente contemplati nei rispettivi contratti di vendita e dettagliati nella scheda riepilogativa dei corrispettivi definita dall'Autorità.

4.4 La richiesta di sospensione inoltrata dall'esercente la vendita può essere revocata dal medesimo in qualsiasi momento. Qualora la revoca della richiesta di sospensione pervenga successivamente all'intervento di sospensione della fornitura, la medesima equivale ad una richiesta di riattivazione di cui al comma 7.1.

Art. 5.

Sospensione della fornitura di energia elettrica

5.1 A seguito della richiesta di sospensione della fornitura, l'impresa distributrice:

a) effettua l'intervento di sospensione della fornitura di tutti i punti di prelievo inclusi nella richiesta medesima, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta;

b) informa l'esercente la vendita richiedente la sospensione riguardo all'esito positivo dell'intervento indicando la data in cui l'operazione è stata effettuata, entro due giorni lavorativi successivi all'effettivo intervento di sospensione della fornitura;

c) qualora sia impossibilitata ad effettuare l'intervento di sospensione della fornitura per cause ad essa non imputabili ai sensi del comma 79.1, lettera *a)* e *b)* della deliberazione n. 333/07, comunica il mancato intervento all'esercente la vendita entro due giorni lavorativi successivi all'effettivo tentativo di sospensione.

5.2 L'intervento di sospensione della fornitura non può essere eseguito durante i giorni indicati come festivi, ivi compreso il giorno della festa patronale del Comune nel quale è ubicato il punto di prelievo, i sabati ed i giorni che precedono il sabato o i festivi.

5.3 Qualora il termine di cui al comma 5.1, lettera *a)*, scada in uno dei giorni di cui al comma 5.2, esso è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

5.4 Nella comunicazione di cui al comma 5.1, lettera *c)*, l'impresa distributrice è tenuta anche ad indicare:

a) il POD e la partita IVA o il codice fiscale relativi a ciascuno dei punti di prelievo oggetto della richiesta di sospensione per cui la medesima richiesta non è andata a buon fine;

b) le cause del mancato intervento ai sensi dell'art. 79, comma 79.1, lettere *a)* e *b)*, della deliberazione n. 333/07.

5.5 Per i punti di prelievo connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche, l'impresa distributrice è tenuta a procedere, prima della sospensione della fornitura, alla riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile, secondo i medesimi tempi previsti al comma 5.1, lettera *a)*. Decorsi dieci giorni dalla riduzione della potenza disponibile, l'impresa distributrice procede, in caso di mancata richiesta di riattivazione da parte del venditore, alla sospensione della fornitura.

5.6 Nei casi di cui al comma 5.5, l'impresa distributrice informa l'esercente la vendita richiedente la sospensione riguardo all'avvenuta riduzione della potenza indicando la data in cui l'operazione è stata effettuata, entro due giorni lavorativi successivi all'effettivo intervento.

Art. 6.

Effetti della richiesta di sospensione della fornitura di energia elettrica sullo switching dei clienti finali

6.1 Qualora una richiesta di *switching* sia riferita a punti di prelievo già sospesi per morosità del cliente finale, l'impresa distributrice è tenuta a informare l'esercente la vendita entrante, entro quattro giorni dal ricevimento dalla richiesta di *switching* inoltrata dal medesimo esercente, che il punto di prelievo risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione da parte dell'esercente la vendita uscente.

6.2 Il venditore entrante può revocare la richiesta di *switching* relativa al punto di prelievo sospeso per morosità entro due giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 6.1. Detta revoca è efficace se l'impresa distributrice non ha ricevuto la comunicazione di cui al comma 21.4.

6.3 Qualora una richiesta di *switching* sia riferita a punti per i quali successivamente pervenga una richiesta di sospensione della fornitura ai sensi dell'art. 4, l'impresa distributrice procede alla sospensione della fornitura ai sensi dell'art. 5, dandone comunicazione all'esercente la vendita entrante entro quattro giorni dalla richiesta di sospensione.

6.4 Nelle ipotesi di cui al comma 6.1, qualora il venditore entrante non si avvalga della facoltà di cui al comma 6.2, e al comma 6.3, l'impresa distributrice è tenuta ad eseguire la richiesta di *switching* riattivando, alla data di efficacia dello *switching*, la fornitura del cliente finale in precedenza sospesa.

Art. 7.

Riattivazione della fornitura di energia elettrica

7.1 La riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità avviene con le tempistiche e le modalità previste all'art. 68 della deliberazione n. 333/07.

7.2 L'impresa distributrice è tenuta ad informare l'esercente la vendita, entro due giorni lavorativi dalla data di riattivazione della fornitura, dell'avvenuta riattivazione indicando la data in cui l'intervento è stato effettuato.

7.3 L'impresa distributrice, qualora sia impossibilitata ad effettuare l'intervento di riattivazione per le cause di cui dell'art. 79,

comma 79.1, lettera *a)* e *b)* della deliberazione n. 333/07, ne informa l'esercente la vendita, entro un giorno lavorativo dall'avvenuto tentativo, indicando per ciascun punto di prelievo non riattivato gli elementi informativi di cui al comma 4.2 e le cause del mancato intervento.

Art. 8.

Switching dei clienti finali serviti in salvaguardia

8.1 Il presente articolo si applica alle procedure di *switching* relative a punti di prelievo associati a clienti finali in precedenza forniti dall'esercente la salvaguardia, per un periodo non superiore ai tre mesi successivi dall'uscita del cliente finale dal servizio di salvaguardia.

8.2 La richiesta di *switching* contiene, a pena di irricevibilità, la proposta irrevocabile del venditore entrante di acquistare, secondo le modalità di cui ai commi 8.4 ed 8.5 ed ed alle condizioni economiche di cui al comma 8.6, l'eventuale credito dell'esercente la salvaguardia, nei confronti del cliente finale, relativo alle due ultime fatture emesse per il servizio prestato. La proposta irrevocabile deve essere sospensivamente condizionata al fatto che, alla data di cui al comma 8.5, il proponente sia ancora utente del dispacciamento dei punti di prelievo oggetto della proposta.

8.3 Il credito di cui al comma 8.2 comprende le somme esposte in fattura a titolo di corrispettivo, nonché la restituzione di eventuali interessi maturati per il ritardo nel pagamento.

8.4 L'esercente la salvaguardia può procedere alla cessione del credito di cui al comma 8.2, notificando al venditore entrante copia delle fatture non pagate, unitamente all'indicazione degli elementi necessari al fine del calcolo degli eventuali interessi.

8.5 La notifica di cui al comma 8.4 deve essere effettuata dopo la data entro cui doveva essere pagata l'ultima fattura, ma non oltre i venti giorni successivi. Decorso inutilmente quest'ultimo termine, la proposta di acquisto di cui al comma 8.2 diviene inefficace.

8.6 Per il credito acquistato ai sensi del presente articolo, il venditore entrante corrisponde all'esercente la salvaguardia una somma pari al 100% delle somme esposte nella fattura a titolo di corrispettivo.

Art. 9.

Ulteriori obblighi informativi dell'impresa distributrice

9.1 Contestualmente all'intervento di sospensione della fornitura, l'impresa distributrice effettua la rilevazione dei dati di misura dei punti di prelievo oggetto dell'intervento, secondo le previsioni stabilite ai commi 18.3 e 18.4 del TIV.

9.2 L'impresa distributrice comunica, entro i termini di cui al comma 37.4 della deliberazione n. 111/06, all'esercente la vendita l'elenco dei punti di prelievo per i quali è stata richiesta la sospensione della fornitura per morosità specificando se il punto risulta sospeso. Tale comunicazione riporta, per ciascun punto di prelievo, i medesimi elementi informativi di cui al comma 4.2.

9.3 Ai fini dell'applicazioni delle disposizioni dell'art. 8, l'impresa distributrice è tenuta a rilasciare all'esercente la salvaguardia entro due giorni lavorativi successivi alla richiesta dell'esercente medesimo il nominativo dell'esercente la vendita, controparte del cliente finale.

Art. 10.

Clausole negoziali da inserire nei contratti di vendita

10.1 I contratti di vendita di energia elettrica predisposti dagli esercenti la vendita dovranno contenere espressa indicazione:

a) del termine ultimo che intercorre tra la scadenza di pagamento indicata nei documenti di fatturazione e l'attivazione delle procedure previste in caso di morosità del cliente;

b) del termine, comunque non inferiore a cinque giorni, successivo all'avvenuto avviso postale o all'avvenuta consegna della raccomandata da parte del cliente finale decorso il quale il venditore richiederà la sospensione della fornitura;

c) delle modalità di comunicazione da parte del cliente all'esercente la vendita dell'avvenuto pagamento in caso di solleciti;

d) del diritto dell'esercente la vendita di richiedere all'impresa distributrice, in caso di morosità del cliente, la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo cliente;

e) del diritto dell'esercente la vendita di richiedere al cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'Autorità.

10.2 Nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione, i contratti di vendita devono altresì specificare che, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e che, decorsi dieci giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

10.3 Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 6.2, il contratto di vendita deve contenere espressa indicazione che l'esecuzione del contratto è condizionata al fatto che il cliente finale non risulti sospeso per morosità al momento della richiesta di *switching*.

Titolo III

REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI DISPACCIAMENTO E DI TRASPORTO NEI CASI DI INADEMPIMENTO DA PARTE DEL VENDITORE

Art. 11.

Ambito di applicazione

11.1 Le disposizioni di cui al presente Titolo III si applicano nel caso in cui il venditore risulta inadempiente verso Terna o verso l'impresa distributrice relativamente alle obbligazioni inerenti rispettivamente al contratto di dispacciamento e al contratto di trasporto.

11.2 Le disposizioni di cui al presente Titolo III prevedono obblighi di comunicazione in capo a Terna e alle imprese distributrici nonché le modalità di trasferimento dei punti di prelievo inseriti nel contratto di dispacciamento del venditore inadempiente al servizio di maggior tutela o al servizio di salvaguardia.

Art. 12.

Obblighi di Terna e dell'impresa distributrice per inadempimento relativi al servizio di dispacciamento

12.1 Contestualmente all'invio della comunicazione di diffida prevista ai sensi dell'art. 13 del Contratto per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per punti di prelievo, Terna è tenuta ad comunicare ciascuna impresa distributrice di riferimento il termine decorso il quale il contratto di dispacciamento relativo al medesimo venditore verrà risolto.

12.2 Ciascuna impresa distributrice di riferimento di cui al comma 12.1 provvede ad informare tempestivamente, e comunque entro e non oltre due giorni lavorativi dalla comunicazione di Terna:

a) i clienti finali titolari dei punti di prelievo associati al venditore inadempiente che, qualora il medesimo non adempia alle proprie obbligazioni, il contratto di dispacciamento e il contratto di trasporto si intendono risolti;

b) le imprese distributrici sottese, indicando il termine decorso il quale il contratto di dispacciamento del venditore inadempiente si intenderà risolto.

12.3 Ciascuna impresa distributrice sottesa di cui la comma 12.2, lettera *b)*, provvede ad informare tempestivamente, e comunque entro e non oltre due giorni lavorativi dalla comunicazione dell'impresa distributrice di riferimento, i clienti finali titolari dei punti di prelievo associati al venditore inadempiente che, qualora il medesimo non adempia alle proprie obbligazioni, il contratto di dispacciamento e il contratto di trasporto si intendono risolti.

12.4 La comunicazione ai clienti finali effettuata dall'impresa distributrice ai sensi dei commi 12.2 e 12.3 deve riportare:

a) la data a partire dalla quale i punti di prelievo associati al cliente finale saranno trasferiti nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico o nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia a seconda che il cliente abbia diritto al servizio di maggior tutela o al servizio di salvaguardia;

b) il termine ultimo entro il quale il cliente finale può concludere un nuovo contratto di vendita con un venditore diverso dal preesistente, al fine di evitare l'attivazione del servizio di maggior tutela o del servizio di salvaguardia.

Art. 13.

Obblighi dell'impresa distributrice per inadempimento relativi al servizio di trasporto

13.1 In caso di inadempimenti del venditore, l'impresa distributrice interessata è tenuta a:

a) diffidare per iscritto il venditore ad adempiere entro un termine decorso inutilmente il quale il contratto di trasporto si intende risolto;

b) informare tempestivamente, e comunque entro e non oltre due giorni lavorativi dalla comunicazione di cui alla lettera *a)*, i clienti finali titolari dei punti di prelievo associati al venditore inadempiente che qualora il medesimo non adempia alle proprie obbligazioni, il contratto di dispacciamento e il contratto di trasporto si intendono risolti.

13.2 La comunicazione di cui al comma 13.1 lettera *b)*, riporta i medesimi elementi informativi della comunicazione di cui al comma 12.4.

13.3 Decorso il termine riportato nella comunicazione di diffida di cui al comma 13.1 lettera *a)*, e qualora il venditore non adempia ai propri obblighi, l'impresa distributrice è tenuta a informare Terna che il contratto di trasporto con riferimento al medesimo venditore si intende risolto.

Art. 14.

Attivazione del servizio di maggior tutela e del servizio di salvaguardia per inadempimento del venditore

14.1 L'impresa distributrice è tenuta ad inviare all'esercente la maggiore tutela o all'esercente la salvaguardia interessati, l'elenco dei punti di prelievo di rispettiva competenza oggetto del contratto di dispacciamento concluso dal venditore, al quale è stata comunicata una diffida ai sensi del comma 12.1 e del comma 13.1.

14.2 La comunicazione di cui al comma 14.1 deve avvenire entro due giorni lavorativi dalla diffida di cui al comma 12.1 o al comma 13.1, e deve indicare:

a) l'elenco dei punti di prelievo associati al venditore inadempiente, dando evidenza per ciascun punto di prelievo del POD, della partita IVA o del codice fiscale del cliente finale;

b) la data a partire dalla quale i punti di prelievo potrebbero essere trasferiti nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico o nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia.

14.3 A seguito della risoluzione dei contratti di dispacciamento e di trasporto per inadempimento del venditore, l'impresa distributrice provvede, secondo le tempistiche previste per le altre variazioni dell'utente del dispacciamento per uno o più punti di prelievo a trasferire i punti di prelievo associati al venditore inadempiente:

a) nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico per i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela;

b) nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia per i clienti aventi diritto alla salvaguardia.

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

Indennizzi a carico dell'impresa distributrice

15.1 Fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione n. 333/07 nei casi di indennizzo per mancato rispetto dei tempi di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità per cause imputabili all'impresa distributrice, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei casi di mancato intervento di sospensione della fornitura su richiesta dell'esercente la vendita nei tempi previsti dal comma 5.1, lettera *a)* per cause imputabili all'impresa distributrice ai sensi del comma 79.1, lettera *c)* della deliberazione n. 333/07.

15.7 L'impresa distributrice è tenuta al versamento all'esercente la vendita di indennizzi pari a quelli fissati dalla deliberazione n. 333/07.

15.3 Nei casi in cui il cliente finale è titolare di punti di prelievo connessi in alta tensione, gli indennizzi sono pari a quelli fissati ai sensi dell'art. 80 della deliberazione n. 333/07 con riferimento a clienti finali titolari di punti di prelievo connessi in media tensione.

Art. 16.

Disposizioni transitorie per l'anno 2008 in materia di sospensione della fornitura per i punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio

16.1 Per i punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio, l'impresa distributrice, fino al 31 dicembre 2008, non è tenuta agli obblighi di cui al comma 5.1 e a versare i corrispondenti indennizzi in caso di mancato intervento di sospensione. In luogo, valgono le disposizioni di cui al presente articolo.

16.2 Con riferimento a ciascun mese, l'impresa distributrice è tenuta ad effettuare l'intervento di sospensione della fornitura per un numero di richieste non inferiore alla propria capacità mensile di sospensione fissata pari, per ciascuna impresa distributrice, al valore massimo tra:

a) il numero medio mensile di sospensioni effettuate per il periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 2007;

b) il prodotto tra 0,25% e il totale dei punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio localizzati nell'ambito territoriale della medesima impresa distributrice.

16.3 La capacità mensile di sospensione determinata ai sensi del comma 16.2, è attribuita a ciascun esercente la vendita sulla base del rapporto tra i punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio associati al medesimo esercente e il totale dei punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio nel proprio ambito territoriale.

16.4 Le richieste di sospensione devono essere inoltrate all'impresa distributrice da ciascun esercente la vendita settimanalmente. L'esercente la vendita deve adempiere a tutte le previsioni di cui all'art. 4 e può indicare, con riferimento alle richieste di sospensione inoltrate, un ordine di priorità nella sospensione dei punti di prelievo.

16.5 L'impresa distributrice è tenuta ad effettuare l'intervento di sospensione sulla base delle richieste di sospensione della fornitura inoltrate dall'esercente la vendita ai sensi del comma 16.4, tenendo conto dell'ordine attribuito dal medesimo esercente, entro otto giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

16.6 Qualora, in una settimana, il numero complessivo dei punti di prelievo associati alle richieste di sospensione inoltrate da un esercente la vendita risulti superiore ad un ammontare pari ad un quarto della quota di capacità mensile di sospensione attribuita al medesimo esercente la vendita ai sensi del comma 16.3, l'impresa distributrice non è tenuta ad effettuare l'intervento di sospensione per il numero di punti di prelievo eccedenti a tale ammontare.

16.7 L'impresa distributrice è tenuta a comunicare all'esercente la vendita:

a) l'esito positivo dell'intervento di sospensione, indicando la data in cui l'operazione è stata effettuata, entro quattro giorni lavorativi successivi all'intervento di sospensione della fornitura;

b) il mancato intervento di sospensione, specificando le cause del mancato intervento ai sensi del comma 79.1 della deliberazione n. 333/07, entro quattro giorni lavorativi successivi al tentativo di sospensione.

Art. 17.

Obblighi informativi transitori in capo alle imprese distributrici

17.1 A partire dal 9 giugno 2008 e, successivamente entro il quinto giorno lavorativo successivo dalla fine di ciascun bimestre, ciascuna impresa distributrice di cui all'articolo 16 comunica all'Autorità:

a) il numero totale di punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio ubicati nel proprio ambito territoriale, specificando la percentuale dei medesimi punti serviti, in ciascun mese del bimestre precedente, dall'esercente la maggior tutela;

b) con riferimento alla sola comunicazione del 9 giugno 2008, le informazioni di cui comma 16.2, lettera *a)*;

c) il numero di richieste di sospensione ricevute nel bimestre precedente e il numero totale di punti di prelievo interessati distinti per esercente la vendita e per livello di tensione;

d) il numero di sospensioni effettuate in ciascun mese, distinti per esercente la vendita e per livello di tensione;

e) il numero di sospensioni non effettuate per ciascun mese, distinti per esercente la vendita.

Art. 18.

Clienti finali non disalimentabili

18.1 I clienti non disalimentabili sono i clienti che appartengono ad una delle seguenti categorie:

a) fino all'emanazione della normativa concernente criteri e modalità per l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate ai soggetti economicamente svantaggiati nella quale verranno identificati i clienti finali in gravi condizioni di salute, i clienti finali identificati ai sensi del comma 8.3, lettera *e)* della deliberazione n. 200/99;

b) i clienti finali identificati ai sensi del Piano di emergenza per la sicurezza del servizio elettrico della delibera CIPE n. 91 del 6 novembre 1979, e successive modificazioni e integrazioni;

c) altri clienti finali diversi da quelli identificati ai precedenti punti *a)* e *b)*, per i quali, fino a quando sono rimasti serviti dall'impresa distributrice, non è stata prevista da parte della medesima impresa distributrice la sospensione della fornitura in relazione alla funzioni di pubblica utilità svolta dai medesimi.

18.2 Ciascuna impresa distributrice predispone e aggiorna un elenco dei clienti finali non disalimentabili, contenente il POD e la partita IVA o il codice fiscale di ciascuno dei punti di prelievo per i quali l'impresa distributrice attribuisce la qualifica di cliente finale non disalimentabile.

18.3 Dall'elenco di cui al comma 18.2 le imprese distributrici espungono i clienti finali che dichiarano per iscritto al proprio esercente la vendita e sotto la propria responsabilità di non voler essere ricompresi nella categoria di cliente finale non disalimentabile, esonerando contestualmente terzi da eventuali conseguenze di tale dichiarazione. A tal fine, l'esercente la vendita trasmette tempestivamente all'impresa distributrice l'eventuale dichiarazione del cliente finale.

Art. 19.

Morosità dei clienti finali non disalimentabili nel mercato libero

19.1 In caso di morosità dei clienti finali non disalimentabili, il venditore può risolvere i relativi contratti di dispacciamento e di trasporto per gli effetti di cui al comma 19.3.

19.2 La richiesta di risoluzione del contratto di trasporto è presentata dal venditore all'impresa distributrice attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca al medesimo documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna della richiesta. Tale richiesta è valida se riporta, per ciascun punto di prelievo, i seguenti elementi informativi:

a) il POD;

b) la partita IVA o il codice fiscale del cliente finale;

c) la specificazione che la richiesta di risoluzione è inoltrata a seguito dello stato di morosità del cliente finale.

19.3 A seguito della richiesta di risoluzione del contratto di trasporto per morosità del cliente finale non disalimentabile, l'impresa distributrice provvede a trasferire i punti di prelievo oggetto della medesima richiesta nel contratto di dispacciamento:

a) dell'Acquirente unico, per i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela;

b) dell'esercente la salvaguardia, per i clienti finali aventi diritto alla salvaguardia.

19.4 L'attivazione dei servizi di maggior tutela o di salvaguardia per morosità del cliente di cui al comma 19.3 avviene secondo le medesime tempistiche previste per le altre variazioni dell'utente del dispacciamento per uno o più punti di prelievo.

Art. 20.

Ulteriori obblighi informativi dell'impresa distributrice

20.1 L'impresa distributrice comunica mensilmente, entro i medesimi termini di cui al comma 37.4 della deliberazione n. 111/06, all'esercente la vendita l'elenco dei punti di prelievo associati a clienti finali non disalimentabili di cui al comma 18.1. Tale comunicazione riporta, per ciascun punto di prelievo, i medesimi elementi informativi inseriti nell'elenco di cui al comma 18.2.

20.2 L'impresa distributrice specifica, nella comunicazione di cui al comma 4.3 del TIV, se l'attivazione dei servizi di maggior tutela o di salvaguardia è effettuata per morosità del cliente finale non disalimentabile.

Art. 21.

Disposizioni finali

21.1 Le disposizioni di cui ai Titoli II e III si applicano a decorrere dal 1° marzo 2008.

21.2 Le disposizioni di cui al Titolo IV si applicano a decorrere dall'1 aprile 2008 fatto salvo quanto previsto al presente articolo.

21.3 Ciascuna impresa distributrice comunica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento alle Prefetture e all'Autorità l'elenco di cui al comma 18.2, ad eccezione dei clienti finali di cui al comma 18.1, lettera *a)*, specificando, per ciascun cliente, le caratteristiche che danno titolo alla qualifica di cliente non disalimentabile. Successivamente alle indicazioni ricevute dalle Prefetture, ciascuna impresa distributrice provvede alla pubblicazione di un estratto dell'elenco di cui al comma 18.2, ad eccezione dei clienti finali di cui al comma 18.1, lettera *a)*, contente unicamente il POD.

21.4 A partire dal mese di marzo, ciascuna impresa distributrice di cui art. 16 comunica, entro i medesimi termini di cui al comma 37.4 della deliberazione n. 111/06, a ciascun esercente la vendita, la capacità mensile di sospensione assegnata al medesimo esercente relativa al mese successivo.

21.5 Ciascun esercente la vendita comunica all'impresa distributrice l'avvenuta risoluzione del contratto di vendita e la relativa decorrenza di cessazione, entro i medesimi termini di cui al comma 37.4 della deliberazione n. 111/06.

DELIBERAZIONE 28 gennaio 2008.

Approvazione di proposte tariffarie, di rettifiche e determinazione di tariffe per l'anno termico 2007-2008 relative alle attività di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale di cui alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04, e 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificate e integrate. (Deliberazione ARG/gas 7/08).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 gennaio 2008

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 237/00);

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);

la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/04);

la deliberazione dell'Autorità e il gas 10 settembre 2007, n. 220/07 (di seguito: deliberazione n. 220/07);

la deliberazione dell'Autorità e il gas 15 ottobre 2007, n. 261/07;

le decisioni del Consiglio di Stato 16 marzo 2006, n. 1399/06, 16 marzo 2006, n. 1400/06, 16 marzo 2006, n. 1401/06, 16 marzo 2006, n. 1402/06, 16 marzo 2006, n. 1403/06, 16 marzo 2006, n. 1404/06, 16 marzo 2006, n. 1405/06, 16 marzo 2006, n. 1406/06, 16 marzo 2006, n. 1407/06, 16 marzo 2006, n. 1408/06, 16 marzo 2006, n. 1409/06, 16 marzo 2006, n. 1410/06, 16 marzo 2006, n. 1411/06, 16 marzo 2006, n. 1413/06, 16 marzo 2006, n. 1414/06, 11 aprile 2006, n. 2003/06, 11 aprile 2006, n. 2005/06, 11 aprile 2006, n. 2007/06, 20 aprile 2006, n. 2201/06, 20 aprile 2006, n. 2203/06, 20 aprile 2006, n. 2204/06, 20 aprile 2006, n. 2207/06, 20 aprile 2006, n. 2209/06, 20 aprile 2006, n. 2210/06, 20 aprile 2006, n. 2211/06, 20 aprile 2006, n. 2212/06, 20 aprile 2006, n. 2216/06, 20 aprile 2006, n. 2217/06, 20 aprile 2006, n. 2218/06, 22 maggio 2006, n. 2444/06, 29 maggio 2006, n. 3272/06, 29 maggio 2006, n. 3274/06;

le decisioni del Consiglio di Stato 10 maggio 2007, n. 2242/07, 10 maggio 2007, n. 2243/07 e 22 giugno 2007, n. 3476/07.

Considerato che:

alla data del 14 dicembre 2007 sono state pubblicate sul sito internet dell'Autorità le proposte tariffarie, per l'anno termico 2007-2008, delle società ENIA S.p.A., SOCOGAS S.p.A. e SMEDIGAS S.p.A., determinate sulla base dei dati tariffari, inviati dalle imprese medesime, ai sensi delle deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04;

con nota del 14 dicembre 2007, prot. EF/M07/5981/cc, veniva comunicata l'avvenuta pubblicazione alle 3 (tre) imprese di cui al precedente alinea, invitando le imprese medesime a confermare le proposte tariffarie ai sensi dell'art. 12, comma 1.1 della deliberazione n. 170/04 e/o dell'art. 13, comma 1.1 della deliberazione n. 173/04; e che in mancanza di tale conferma le proposte tariffarie sarebbero state considerate accettate dalle imprese per silenzio assenso;

a seguito delle comunicazioni di cui al precedente alinea le 3 (tre) imprese hanno confermato le proposte tariffarie nei termini previsti;

la società ENIA S.p.A. ha confermato le proposte tariffarie nei termini previsti pur avendo precedentemente richiesto, per la determinazione delle proprie tariffe, l'applicazione della decisione del Consiglio di Stato n. 3476/2007;

con le decisioni n. 1399/06, n. 1400/06, n. 1401/06, n. 1402/06, n. 1403/06, n. 1404/06, n. 1405/06, n. 1406/06, n. 1407/06, n. 1408/06, n. 1409/06, n. 1410/06, n. 1411/06, n. 1413/06, n. 1414/06, n. 2003/06, n. 2005/06, n. 2007/06, n. 2201/06, n. 2203/06, n. 2204/06, n. 2207/06, n. 2209/06, n. 2210/06, n. 2211/06, n. 2212/06, n. 2216/06, n. 2217/06, n. 2218/06, n. 2444/06, n. 3272/06, n. 3274/06, il Consiglio di Stato ha affermato che l'Autorità, con la deliberazione n. 170/04, consentendo di determinare l'intero vincolo sui ricavi di distribuzione sulla base di un metodo individuale, cui tutti gli esercenti potevano accedere (disponendo, tutti, dal 2002, di bilanci certificati), ha definitivamente superato le esigenze, emerse nel primo periodo di regolazione, di adeguare le rigidità del metodo parametrico alla ricca fenomenologia delle gestioni del servizio;

l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato n. 2242/07, n. 2243/07 e n. 3476/07, comporta un'attività di riesame tuttora in corso;

il predetto riesame richiede un'attività istruttoria che potrebbe ulteriormente prolungarsi nel corso dell'anno termico 2007/2008, già iniziato;

il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da utilizzare per la determinazione del vincolo sui ricavi di distri-

buzione, è riferito, ai sensi dell'art. 7, comma 7.1.1, della deliberazione n. 170/04, all'anno termico ottobre 2005 - settembre 2006, ed è pari all'1,8%; e tale criterio si pone in linea di continuità con le precedenti approvazioni tariffarie per l'attività di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale.

Considerato inoltre che:

la società METEMA GESTIONI S.r.l., per la quale, con deliberazione n. 321/07, sono state determinate le tariffe relative all'attività di distribuzione del gas naturale per l'anno termico 2007/2008, ha provveduto a confermare, ai sensi dell'art. 13, comma 1.1 della deliberazione n. 173/04, le proposte tariffarie relative all'attività di fornitura di gas diversi dal gas naturale per gli ambiti in avviamento 2896-FIASTRA, 2897-SASSOFERRATO e 2811-SERRAVALLE DI CHIENTI;

la società MEDA GAS S.r.l. con nota trasmessa in data 11 agosto 2007 (prot. Autorità 22045) ha inviato le proposte tariffarie relative all'attività di fornitura di gas diversi dal gas naturale per l'ambito in avviamento 3034-SAN NICOLA MANFREDI; e che si sono resi necessari approfondimenti per verificare che tale attività fosse effettivamente riferita ad una fornitura di gas in rete;

per la società MULTISERVIZI S.B. S.r.l., con deliberazione n. 261/07 erano state approvate per silenzio/assenso le proposte tariffarie per l'anno termico 2007/2008 della medesima società; e che, a seguito di ulteriori verifiche condotte dagli uffici dell'Autorità, è emerso che i valori tariffari non risultavano corretti;

con nota trasmessa in data 9 gennaio 2008 (Prot. EF/M08/560/em), gli uffici dell'Autorità hanno comunicato all'esercente di cui al precedente alinea le incongruenze riscontrate; e che, con nota in data 11 gennaio 2008, il medesimo esercente ha confermato l'esattezza dei nuovi valori tariffari.

Ritenuto che sia necessario:

approvare, per l'anno termico 2007-2008, le proposte tariffarie delle società ENIA S.p.A., SOCOGAS S.p.A. e SMEDIGAS S.p.A. risultate conformi ai criteri stabiliti dalle deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04;

considerare approvate, in via provvisoria, le proposte tariffarie 2007/2008 così come confermate dalla società ENIA S.p.A., con riserva, all'esito del riesame in corso, di eventuali successive determinazioni in ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato n. 3476/07;

approvare, per l'anno termico 2007-2008, le proposte tariffarie della società MEDA GAS S.r.l. risultate conformi ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 173/04;

approvare, per l'anno termico 2007-2008, le proposte tariffarie della società METEMA GESTIONI S.r.l., limitatamente agli ambiti tariffari 2896-FIASTRA, 2897-SASSOFERRATO e 2811-SERRAVALLE DI CHIENTI risultate conformi ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 173/04;

approvare le rettifiche delle proposte tariffarie per l'anno termico 2007/2008 già approvate con deliberazione n. 261/07, delle società MULTISERVIZI S.B. S.r.l.;

Delibera:

1. di approvare, per l'anno termico 2007-2008, le proposte tariffarie delle società ENIA S.p.A., SOCOGAS S.p.A., SMEDIGAS S.p.A. e MEDA GAS S.r.l. risultate conformi ai criteri stabiliti dalle deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04;

2. di considerare approvate in via provvisoria, le proposte tariffarie della società ENIA S.p.A., con riserva di eventuali successive determinazioni in ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato n. 3476/2007;

3. di approvare, per l'anno termico 2007-2008, le proposte tariffarie della società Metema Gestioni S.r.l., limitatamente agli ambiti tariffari 2896-FIASTRA, 2897-SASSOFERRATO e 2811-SERRAVALLE DI CHIENTI risultate conformi ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 173/04;

4. di approvare le rettifiche delle proposte tariffarie, per l'anno termico 2007/2008, già approvate con deliberazione n. 261/07, della società MULTISERVIZI S.B. S.r.l.;

5. di prevedere che l'applicazione delle proposte tariffarie di cui ai precedenti punti decorra a partire dal 1° ottobre 2007;

6. di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

Milano, 28 gennaio 2008

Il presidente: Ortis

DELIBERAZIONE 4 febbraio 2008.

Approvazione del valore del fattore di correzione specifico aziendale, per la società Asm Distribuzione elettricità S.r.l., subentrata alla società ASM Brescia S.p.A., dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione per l'anno 2004, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 giugno 2004, n. 96/04, come successivamente modificata e integrata. (Deliberazione ARG/elt 8/08).

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 gennaio febbraio 2008

Viste:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. n. 244/01);

la legge 27 ottobre 2003, n. 290;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato), e in particolare l'art. 49;

la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito: deliberazione n. 96/04), come successivamente modificata e integrata;

le Modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'art. 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, approvate con deliberazione n. 96/04 (di seguito: l'allegato A alla deliberazione n. 96/04);

la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2004, n. 242/04;

la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2005, n. 115/05;

la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;

la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2005, n. 285/05;

la deliberazione dell'Autorità 20 settembre 2006, n. 202/06;

la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2007, n. 30/07;

la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2007, n. 109/07;

la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2007, n. 136/07;

la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2007, n. 316/07;

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);

la decisione del Consiglio di Stato 17 gennaio 2006, n. 2980/2006;

la deliberazione dell'Autorità 1° agosto 2006, n. 177/06, recante avvio di procedimento per l'ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato 17 gennaio 2006, n. 2974/06, n. 2975/06, n. 2976/06, n. 2977/06, n. 2978/06, n. 2980/06, n. 3504/06 (di seguito: deliberazione n. 177/06);

la comunicazione del 9 novembre 2007 dell'Autorità alla società ASM Brescia S.p.A. delle risultanze istruttorie del procedimento (prot. Autorità EF/M07/5360/fg);

la comunicazione della società ASM Brescia S.p.A. di conferimento del ramo d'azienda attinente il servizio di distribuzione dell'energia elettrica alla società Asm Distribuzione Elettricità S.r.l. (prot. Autorità 0000564 del 10 gennaio 2008).

Considerato che:

il comma 49.1 del Testo integrato istituisce il regime di perequazione specifico aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo Testo integrato;

ai fini della determinazione dell'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, il comma 49.3 del Testo integrato prevede che vengano condotte specifiche istruttorie;

la deliberazione n. 96/04:

a) ha definito le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'art. 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007;

b) ha previsto che l'Autorità possa avvalersi della Cassa per le attività propedeutiche alle decisioni di propria competenza, nonché per l'organizzazione della struttura tecnica necessaria per le verifiche di ammissibilità e per l'attività istruttoria;

ai sensi del comma 4.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, con comunicazione del 27 settembre 2004 (prot. n. Autorità 021422 del 30 settembre 2004) l'ASM Brescia S.p.A., titolare della concessione di distribuzione dell'energia elettrica nel comune di Brescia, ha presentato istanza di ammissione al regime di perequazione specifico aziendale;

l'ASM Brescia S.p.A, ha ceduto le attività inerenti la distribuzione dell'energia elettrica alla società Asm Distribuzione Elettricità S.r.l., con effetto dal 31 dicembre 2007, ed ha inoltrato al Ministero per lo sviluppo economico domanda di voltura a titolo gratuito della concessione;

ai sensi del comma 3.2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha istituito un'apposita Commissione di esperti per la verifica dell'ammissibilità dell'istanza di cui al precedente alinea e per lo svolgimento della relativa istruttoria individuale;

ai sensi del comma 4.4 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha comunicato all'Autorità, in data 15 novembre 2005, (prot. Autorità n. 027590 del 21 novembre 2005), le risultanze istruttorie relative alla ammissibilità dell'istanza dell'ASM Brescia S.p.A.;

ai sensi del comma 4.5 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, in data 23 novembre 2005 l'Autorità ha comunicato all'ASM Brescia S.p.A. l'ammissione al regime di perequazione specifico aziendale e il valore dello scostamento rilevato (prot. Autorità VP/M05/4839 del 23 novembre 2005);

con comunicazione datata 28 dicembre 2005 (prot. Autorità n. 030752 del 29 dicembre 2005) l'ASM Brescia S.p.A., ha fatto pervenire all'Autorità ed alla Cassa le informazioni di cui al comma 4.7 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04;

ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/2001, con comunicazione in data 12 gennaio 2006 (prot. Autorità TSE/M06/142/fg del 12 gennaio 2006) l'Autorità ha comunicato all'ASM Brescia S.p.A. l'avvio del procedimento per la determinazione del fattore di correzione *Csa*;

con comunicazione datata 3 febbraio 2006 l'ASM Brescia S.p.A. ha integrato le informazioni di cui al comma 4.7 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04 (prot. Autorità n. 002907 del 6 febbraio 2006);

ai sensi del comma 5.5 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, la Cassa ha comunicato all'Autorità gli esiti dell'attività istruttoria sull'istanza (prot. Autorità n. 007612 del 30 marzo 2006);

con comunicazione in data 14 aprile 2006 (prot. Autorità EF/M06/2216/fg) l'Autorità ha richiesto alla Cassa di effettuare approfondimenti in merito alle attività istruttorie relative al regime di perequazione specifico aziendale, con particolare riferimento alla valorizzazione del fondo di ammortamento economico tecnico storico;

l'ASM Brescia S.p.A. nel corso del 2003 ha acquisito dalla società Enel Distribuzione S.p.A. il ramo di azienda dedicato alla distribuzione e alla vendita di energia elettrica ai clienti vincolati nel territorio del comune di Brescia e provincia;

il bilancio di esercizio 2004 della società ASM Brescia S.p.A. è il primo riferito anche ai costi del ramo acquisito, di cui al precedente alinea, per un intero anno solare;

il comma 6.2 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04 prevede che l'impresa distributrice richieda un supplemento di istruttoria qualora realizzi successivamente alla data del 1º gennaio 2003 operazione di gestione straordinaria tali da rendere la struttura dei costi di distribuzione relativa all'esercizio 2003 non più rappresentativi della realtà dell'impresa per gli anni successivi;

il comma 14.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04 prevede che gli esiti delle istruttorie possono essere testati con metodi statistico-econometrici, anche al fine di assicurare il rispetto del principio di non discriminazione tra imprese distributrici;

in considerazione delle difficoltà nella valutazione delle partite economiche e patrimoniali emerse nell'ambito del procedimento per ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato 17 gennaio 2006, n. 2980/06, avviato con deliberazione n. 177/06, con comunicazione datata 8 novembre 2007 (prot. Autorità EF/M07/5261/fg) la Direzione Ttariffe ha prospettato ad ASM Brescia S.p.A. un metodo di valutazione del capitale investito che prevede:

per il ramo acquisito (anche se la valutazione è differita ad un successivo aggiornamento) l'utilizzo dei valori stratificati di costo storico, rivalutati, forniti da Enel e di fondi di ammortamento coerenti con quelli già utilizzati per le determinazioni tariffarie;

per il ramo storico, l'utilizzo dei valori stratificati di costo storico forniti dall'impresa e, per gli anni in cui non esistono riscontri bilancistici relativi ai fondi di ammortamento tecnico-economici, dei fondi di ammortamento ricalcolati sulla base di aliquote di ammortamento coerenti con quelle riscontrate nel corso delle istruttorie di perequazione specifica aziendale già concluse;

con comunicazione dell'8 novembre 2007 l'ASM Brescia S.p.A. ha aderito alla metodologia prospettato e confermato l'impossibilità a reperire riscontri circa le aliquote di ammortamento effettivamente utilizzate (prot. Autorità 030189 del 8 novembre 2007);

con comunicazione datata 9 novembre 2007 l'ASM Brescia S.p.A. ha fatto pervenire le informazioni inerenti i ricavi ammessi dal vincolo V1 e dai ricavi da tariffa D1 e gli ammontari di perequazione relativi alla sola rete storica (prot. Autorità n. 030189);

ai sensi del comma 5.6 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04 l'Autorità ha comunicato all'ASM Brescia S.p.A il valore del fattore di correzione specifico aziendale (prot. EF/M07/5360/fg del 9 novembre 2007);

ai sensi del comma 8.1 della deliberazione n. 348/07 la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 come successivamente modificata e inte-

grata, continua ad essere applicata limitatamente alla definizione delle partite di competenza del periodo anteriore all'1 gennaio 2008.

Ritenuto:

di valutare il capitale investito sulla base di una metodologia che prevede per il ramo storico, l'utilizzo dei valori stratificati di costo storico forniti dall'impresa e, per gli anni in cui non esistono riscontri di bilancio relativi ai fondi di ammortamento tecnico-economici, dei fondi di ammortamento ricalcolati sulla base di aliquote di ammortamento coerenti con quelle riscontrate nel corso delle istruttorie di perequazione specifica aziendale già concluse;

di calcolare il fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione, come il rapporto tra lo scostamento rilevato in base all'istruttoria che ha avuto ad oggetto la sola rete storica della ASM Brescia S.p.A e il ricavo ammesso perequato dell'intero perimetro di distribuzione dell'energia elettrica della ASM Brescia S.p.A. anche sui territori della città di Brescia e provincia acquisiti da Enel;

sulla base della documentazione istruttoria e tenuto conto delle osservazioni e informazioni fornite dall'ASM Brescia S.p.A, di fissare il coefficiente *Csa*, per l'anno 2004, pari a 0,1378;

di procedere al supplemento di istruttoria, ove venisse richiesto da parte di Asm Distribuzione Elettricità S.r.l. ai sensi del paragrafo 6.2 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul sito internet dell'Autorità della presente deliberazione, valutando il ramo acquisito sulla base dei valori stratificati di costo storico, rivalutati, forniti da Enel e di fondi di ammortamento coerenti con quelli già utilizzati per le determinazioni tariffarie per il periodo 2004-2007.

Delibera:

1. di determinare, per la società Asm Distribuzione Elettricità S.r.l., il fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione di ASM Brescia S.p.A. per l'anno 2004, di cui al comma 49.3 del Testo integrato, in misura pari a 0,1378;

2. di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponda alla società Asm Distribuzione Elettricità S.r.l. l'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale per l'anno 2004 sulla base del fattore di cui al punto 1. e del ricavo ammesso perequato, comunicato dall'Autorità;

3. di procedere al supplemento di istruttoria, ove venga richiesto dalla società Asm Distribuzione Elettricità S.r.l. ai sensi del paragrafo 6.2 dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul sito internet dell'Autorità della presente deliberazione;

4. nel caso di supplemento di istruttoria richiesto secondo quanto previsto dal precedente punto 3 il ramo d'azienda acquisito è valutato sulla base dei valori stratificati di costo storico, rivalutati, forniti da Enel e di fondi di ammortamento coerenti con quelli già utilizzati per le determinazioni tariffarie per il periodo 2004-2007;

5. di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

Milano, 4 febbraio 2008

Il presidente: Ortis

08A01354

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

Alfonso Andriani, *redattore*
Delia Chiara, *vice redattore*

(G803037/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.